



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

N. 237/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 005/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice	Vice Presidente
Andrea Lepore	Componente (relatore)
Paolo Tartaglia	Componente
Antonio Cafiero	Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Su reclamo con procedimento numero RG 237/CSA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Samuele Zona seguito gara Rieti/Città di Campobasso del 13.06.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 18.06.2021 il prof. avv. Andrea Lepore, udito l'avv. Antonio Schilirò e il calciatore Samuele Zona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 17 giugno 2021 il Rieti presenta reclamo avverso delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND), pubblicata in C.u. n. 186 del 14 giugno 2021 con la quale il calciatore Samuele Zona veniva colpito da sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara «per avere, al termine della gara, spinto un calciatore avversario. Veniva allontanato solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Successivamente rivolgeva espressione irrispettosa all'indirizzo dell'Arbitro reiterandola per tre volte».

La ricorrente rappresenta altra versione dei fatti, ossia che il calciatore durante la gara sia stato oggetto di numerosi interventi fallosi da parte degli avversari che avrebbero aumentato il suo nervosismo e che al termine della gara si sia limitato a spingere un calciatore del Campobasso. Al contrario, non viene contestata la condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara. Sul punto lo Zona ha chiesto di essere ascoltato per porgere nuovamente le scuse per tale condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sanzione irrogata dal giudice di prime cure si basa su una condotta ipoteticamente violenta o, quantomeno, gravemente antisportiva nei confronti dell'avversario e su alcune frasi irrispettose rivolte all'ufficiale di gara.

Valutando attentamente gli atti di gara ed avendo ascoltato il calciatore, questa Corte ritiene che la sanzione comminata possa essere in parte ridotta, con riferimento al caso di specie. In vero, il comportamento dello Zona non può essere accostato propriamente ad una condotta violenta, ma tutt'al più, antisportiva non particolarmente grave; là dove, per altro verso, le espressioni irrispettose determinerebbero l'ulteriore sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara [art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.].

Considerando, dunque, la condotta sul terreno di gioco e il comportamento irrispettoso, la sanzione dovrebbe essere *per tabulas* di 3 giornate effettive di gara e non 4, come irrogate in primo grado.

Nondimeno, la Corte, apprezzato il ravvedimento del calciatore Zona durante l'udienza, ritiene che, con specifico riguardo al caso di specie che occupa, sia possibile prendere in considerazione circostanze attenuanti, *ex art. 36, comma 1, C.G.S.*, che conducono il Collegio a ridurre ulteriormente la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Andrea Lepore

IL VICE PRESIDENTE

f.to Salvatore Lo Giudice

Depositato il 2 luglio 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce